FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it

STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 16 OTTOBRE 2013

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 7 ottobre 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv.	Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv.	Paolo	MORICA	COMPONENTE;
- Avv.	Anna	PIANE	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza della Procura Federale: il sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 17 (s.s. 2012/13) a carico di:

Signor BONAFINE Egidio Franco e della Società U.S. CASTROVILLARI per rispondere il sig. Egidio Franco Bonafine, all'epoca dei fatti Vice Presidente della società U.S. Castrovillari Calcio, della violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 19, comma 2 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede che i dirigenti, tesserati di società, colpiti da provvedimenti di inibizione temporanea non possono rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa; la U.S. Castrovillari Calcio per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 C.G.S., per le condotte poste in essere dal sig. Egidio Franco Bonafine.

IL DEFERIMENTO

Il Vice Procuratore Federale,

-Vista la nota della Direzione della F.I.G.C. Comitato Regionale Calabria, con la quale veniva trasmessa alla Procura Federale la segnalazione, pervenuta da parte della F.C. Calcio Acri, in merito al comportamento posto in essere dall'allora Vice Presidente, sig. Egidio Franco Bonafine della U.S. Castrovillari Calcio, per aver continuato nel periodo di inibizione (fino al 31.12.2012) ad operare per tale società, sottoscrivendo, in data 12.12.2012, la lista di trasferimento del calciatore Valentino Cavatorti (dalla U.S. Castrovillari Calcio alla U.S. Paolana) ed in data 15.12.2012 la lista di trasferimento del calciatore Christian Scarlato (dalla U.S. Castrovillari Calcio alla F.C. Calcio Acri);

-Esaminata, segnatamente, la copiosa documentazione inviata dal Comitato Regionale Calabria della L.N.D;

-Rilevato che, con precedente provvedimento relativo alla pratica n. 766 pf 12/13, il sig. Egidio Bonafine, nella sua qualità di Vice Presidente della U.S. Castrovillari Calcio, allora posseduta, era stato già deferito a questa Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria per aver rappresentato la società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale (quali vari tesseramenti/trasferimenti relativi ai giocatori Nucera Francesco Antonio, La Canna Mario, Vitiritti Rosario Michele, De Luca Cristian, Demasi Pietro e Santoro Giuseppe) nonostante fosse inibito sino al 31 dicembre 2012 (cfr. C.U. n. 77 del 6 dicembre 2012);

-Rilevato, ancora, che - dalla documentazione della presente procedura - risultano ulteriori trasferimenti effettuati dallo stesso sig. Bonafine, durante il periodo di inibizione, in favore di altri due calciatori, quali:

- Cavatorti Valentino, dalla U.S. Castrovillari alla U.S. Paolana, giusta lista di trasferimento in data 12 dicembre 2012;
- Scarlato Christian, dalla U.S. Castrovillari alla F.C. Calcio Acri, giusta lista di trasferimento in data 15 dicembre 2012;

-Rilevato, pertanto, che i predetti calciatori sono stati trasferiti, a cura del sig. Egidio Bonafine, durante il periodo in cui questi era inibito;
-Rilevato che gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Egidio Franco Bonafine, all'epoca dei fatti Vice Presidente della U.S. Castrovillari Calcio, così come sopra descritti, integrano gli estremi della violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 19, comma 2 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede che i dirigenti, tesserati di società colpiti da provvedimenti di inibizione temporanea non possono rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa;
-Rilevato, altresì, che, ai fini sanzionatori la Procura Federale ha contestato la recidiva, ai sensi dell'art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva, in ragione del precedente procedimento sopra meglio descritto;
-Vista la proposta del Sostituto Procuratore avv. Salvatore Orestano;
-Visto l'art. 32 comma 4 del C.G.S.;

HA DEFERITO

a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 13 maggio 2013, prot. nr. 7530/900 pf 12 13 GR/mg:
-il sig. Egidio Franco Bonafine, all'epoca dei fatti Vice Presidente della U.S. Castrovillari Calcio;
-la Società U.S. Castrovillari Calcio;
per rispondere
-il sig. Egidio Franco Bonafine, all'epoca dei fatti Vice Presidente della U.S. Castrovillari Calcio, della violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 19, comma 2 lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede che i dirigenti, tesserati di società, colpiti da provvedimenti di inibizione temporanea non possono rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa;
-la U.S. Castrovillari Calcio per responsabilità oggettiva ex art.4, comma 2 C.G.S., per le condotte poste in essere dal sig. Egidio Franco Bonafine.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 7 ottobre 2013 - a seguito di rinvio della seduta del 21 giugno 2013 - sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello e, per i deferiti, U.S. Castrovillari e Bonafine Egidio Franco, l'avvocato Annalisa Roseti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha ribadito la sussistenza nel caso di specie dell'aggravante della recidiva ex art. 21 C.G.S. nei confronti del signor Bonafine Egidio.
Ha quindi formulato le seguenti richieste. Nei confronti:
-di Egidio Franco Bonafine, all'epoca dei fatti Vice Presidente della U.S. Castrovillari Calcio, la sanzione dell'inibizione temporanea per anni due e l'ammenda pari a 1000,00 **€**;
-della Società U.S. Castrovillari Calcio l'ammenda pari **€** 2000,00.

LE RICHIESTE DELLA DIFESA

L'avvocato Roseti, quale legale del signor Bonafine e della società Castrovillari, ha contestato la tesi della Procura Federale in merito alla recidiva contestata, sostenendo, al contrario, che le condotte tenute dal Bonafine (quelle già precedentemente sanzionate con decisione della Commissione Disciplinare di cui al C.U. n° 154 del 10 maggio 2013 e quelle per cui oggi è procedimento) vadano ricondotte ad un unicum temporale e logico in quanto tutte poste in essere tra l'8 ed il 22 di dicembre 2012.
Avendo, pertanto, già risposto di parte delle condotte a seguito del citato procedimento disciplinare conclusosi con patteggiamento, chiede che - nella determinazione delle "nuove" sanzioni - si tenga conto del vincolo della continuazione.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento.
È necessario pertanto, ai fini della determinazione della sanzione, esaminare la presenza degli elementi necessari all'integrarsi, nel caso di specie, dell'aggravante delle recidiva, contestata dalla Procura Federale.
Il sig. Egidio Franco Bonafine, nella sua qualità di Vice Presidente della U.S. Castrovillari Calcio, al tempo posseduta, nonostante fosse inibito sino al 31 dicembre 2012 (cfr. C.U. n. 77 del 6 dicembre 2012), provvedeva, nel mese di dicembre 2012, al tesseramento dei seguenti calciatori:

- Nucera Francesco Antonio, giusta lista di trasferimento dell'8 dicembre 2012;
- La Canna Mario, giusta lista di trasferimento del 21 dicembre 2012;
- Vitiritti Rosario Michele, giusta lista di trasferimento del 22 dicembre 2012.

Ulteriori tesseramenti effettuava lo stesso Bonafine, durante il periodo di inibizione, in favore di altri tre calciatori di differenti società:

- De Luca Cristian per la società Città Amantea 1927, come risulta dalla comunicazione del 4 marzo 2013 del Comitato Regionale Calabria della L.N.D.;
- Demasi Pietro e Santoro Giuseppe per la S.S.D. Polistena, come risulta dalle comunicazioni del 4 marzo 2013 del Comitato regionale Calabria della L.N.D..

Per tale ragione lo stesso veniva deferito unitamente alla società Castrovillari, a titolo di responsabilità oggettiva; quindi, a seguito di procedimento disciplinare conclusosi con patteggiamento tra le parti, veniva sanzionato con la pena dell'inibizione temporanea per otto mesi e l'ammenda pari a € 670,00. Anche il Castrovillari patteggiava la pena dell'ammenda pari ad € 1340,00 (C.U. n° 154 del 10 maggio 2013).
Con nota del 13 maggio 2013, la Procura Federale deferiva nuovamente il signor Bonafine per aver continuato nel periodo di inibizione (fino al 31.12.2012) ad operare per tale società, sottoscrivendo, in data 12.12.2012, la lista di trasferimento del calciatore Valentino Cavatorti (dalla U.S. Castrovillari Calcio alla U.S. Paolana) ed in data 15.12.2012 la lista di trasferimento del calciatore Christian Scarlato (dalla U.S. Castrovillari Calcio alla F.C. Calcio Acri).
Per come risulta per tabulas i comportamenti posti in essere dal Bonafine (quelli contestati con il primo e quelli di cui si dibatte nel secondo, attuale, deferimento) sono racchiusi nel medesimo arco temporale; inoltre, e consequenzialmente, quelli sottoposti al vaglio odierno si sono perfezionati in epoca antecedente alla condanna, o più correttamente alla chiusura del procedimento disciplinare a seguito di patteggiamento nonché prima della data di notifica del secondo deferimento.
Sono stati posti in essere, addirittura, antecedentemente ad alcuni fra quelli per cui è scaturito al primo deferimento. Le operazioni relative ai calciatori La Canna e Vitiritti risalgono infatti rispettivamente al 21 e 22 dicembre 2012 mentre quelle contestate nell'attuale procedimento al 12 (Cavatorti) e 15 dicembre 2012 (Scarlato).
In relazione a quanto sopra esposto e argomentato ritiene questa Commissione che non sussistono gli estremi contemplati in materia di recidiva dall'art. 21 C.G.S..
Appare, al contrario, fondata la tesi argomentata dal Legale dei deferiti che ritiene sussistere l'attenuante riveniente dal vincolo della continuazione in quanto le stesse condotte, per la loro identica natura e per la contestualità con cui sono state poste in essere, possono essere ricondotte ad un medesimo disegno illecito.
L'applicazione dell'attenuante citata determina in maniera decisiva la valutazione in merito alle sanzioni da irrogarsi.
Per tutto quanto sopra, e preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale e delle argomentazioni addotte dalla difesa;

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:
- al sig. Egidio Franco BONAFINE l'inibizione temporanea per mesi QUATTRO quindi fino al 11 MAGGIO 2014 (già inibito fino
- al 11 gennaio 2014) e l'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00),
- alla Società U.S. CASTROVILLARI CALCIO l'ammenda di € 1000,00 (mille/00.)

^^

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il giorno 14 ottobre 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv.	Gianfranco	CACIA	PRESIDENTE;
- Avv.	Anna	PIANE	COMPONENTE;
- Avv.	Giampiero	TORALDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza della Procura Federale: il sostituto Procuratore Federale Avv. Antonio Quintieri.

<u>PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 3 a carico di:</u>

1 – Sig.CHIANELLI Antonio, legale rappresentante della ASD Real San Marco per rispondere della violazione dell'art.1,comma 1 C.G.S. ,anche in relazione agli artt.94 ter, comma 13 delle NOIF e dell'art.8, comma 9 del C.G.S. per avere, in qualità di legale rappresentante della ASD Real San Marco, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità disatteso l'obbligo di corrispondere, nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme deliberate dal Collegio Arbitrale LND in favore dell'allenatore Del Morgine Teobaldo.

2 – SOCIETA' REAL SAN MARCO per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art.4, comma 1 del C.G.S. per violazioni ascritte al suo legale rappresentante sig. Chianelli Antonio.

IL DEFERIMENTO

Il Vice Procuratore Federale rilevato che:
con provvedimento n. 168/12, emesso nella seduta dell'1.12.2013, dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 2 della Stagione Sportiva 2012/2013, dallo stesso Organo Giudicante, con il quale, in accoglimento del ricorso proposto dall'allenatore Teobaldo Del Morgine, veniva sancito l'obbligo dell'ASD Real San Marco di corrispondere, in favore di tale tecnico, la complessiva somma di €8.092,00;

il Presidente dello stesso Collegio Arbitrale LND, con le rispettive raccomandate postali del 10.12.2012, notificava all'allenatore Del Morgine Teobaldo ed all'ASD Real San Marco la predetta delibera e ne trasmetteva copia anche al CR Calabria LND, precisando che il provvedimento era inappellabile ed immediatamente esecutivo nel rispetto dei termini di trenta giorni, con le modalità, tutele e sanzioni previste dall'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e dal collegato art. 8, comma 15, del CGS;
che, con raccomandata del 3.01.2013, il Presidente del CR Calabria invitava l'ASD Real San Marco a effettuare il pagamento in favore dell'allenatore Del Morgine Teobaldo, delle somme deliberate dal Collegio Arbitrale LND, ribadendo di rispettare i termini di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento, in conformità all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF; e che, in caso contrario, si sarebbe provveduto al deferimento della stessa Società agli Organi della Giustizia Sportiva;
che il Presidente del CR Calabria, con nota dell'1.02.2013, trasmetteva alla Procura Federale FGC, per quanto di competenza, gli atti del relativo procedimento, significando che l'ASD Real San Marco non aveva ottemperato, nel termine di trenta giorni, previsto dall'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, al pagamento della somma deliberata dal Collegio Arbitrale LND, in favore dell'allenatore Del Morgine Teobaldo;
che l'inadempienza integrava gli estremi della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, ascrivibile alla ASD Real San Marco, per avere disatteso l'obbligo di pagamento delle somme deliberate dal Collegio Arbitrale LND, in favore dell'allenatore del Morgine Teobaldo, nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento deliberativo stesso;
che il mancato rispetto, da parte dell'ASD Real San Marco, dell'obbligo di corrispondere, nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme deliberate dal Collegio Arbitrale LND, in favore Del Morgine Teobaldo, integrava gli estremi della violazione di cui all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, ascrivibile al legale rappresentante della stessa Società, sig. Chianelli Antonio, per il rapporto di immedesimazione organica; nonché alla Società medesima, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS;
Visto l'art. 32, comma 4, C.G.S., deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:
1) Il sig. Chianelli Antonio, legale rappresentante dell'ASD Real San Marco, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, ed all'art. 8, comma 9, del CGS, per avere, in qualità di legale rappresentante dell'ASD Real San Marco, in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, disatteso l'obbligo di corrispondere, nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme deliberate dal Collegio Arbitrale LND, in favore dell'allenatore Del Morgine Teobaldo;
2) la Società ASD Real San Marco, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al suo legale rappresentante, sig. Chianelli Antonio.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 14 ottobre 2013 sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sostituto Procuratore Federale Avv. Antonio Quintieri e il sig.Chianelli Antonio, Presidente della ASD Real San Marco.
Prima dell'inizio del dibattimento, il deferito ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 C.G.(p.b. mesi sei di inibizione da ridursi a mesi quattro di inibizione con esclusione di penalità per la società).
Su tale istanza il Sostituto Procuratore Federale, dopo aver compiutamente illustrato il deferimento, ha espresso il proprio consenso.

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;
rilevato che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 23 C.G.S.;
considerato che gli elementi documentali raccolti integrano gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata;
preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale e del patteggiamento;

P.Q.M.

dispone applicarsi al sig. CHIANELLI Antonio, Presidente della ASD Real San Marco, la sanzione della inibizione per mesi QUATTO e quindi fino al 9 GIUGNO 2015 (già inibito fino al 9 FEBBRAIO 2015) e dichiara la chiusura del procedimento.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.4 a carico di

sig. DAJGHORO Virtuoso , arbitro della Sezione AIA di Catanzaro, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 C.G.S. per avere omesso di trascrivere nel referto l'espulsione inflitta ad un dirigente della Società Calcio giovanile Catanzarese e le richieste rivoltegli dall'allenatore Giovanni Alessandro con l'intento di non fargli trascrivere nel referto le espulsioni e le ammonizioni da lui decretate nel corso della gara e per avere, infine, consentito alla sua fidanzata e a due bambini di accedere, al termine della gara, nel suo spogliatoio mentre erano in corso vari colloqui tra lui e i dirigenti delle due società interessate.

IL DEFERIMENTO

In data 15.04.2013, i sigg. ri Edoardo Zerbo e Giovanni Alessandro, tesserati per la Società Calcio Giovanile Catanzarese, inviavano al Presidente del Comitato Regionale Calabria (impropriamente chiamato Presidente della Lega Nazionale Calabria) un esposto nel quale affermavano che l'Arbitro della gara Big Sport Crotone - Calcio Giovanile Catanzarese del Campionato Allievi Regionali, signor Virtuoso Dajghoro, disputata a Crotone il l3.04.2013 e terminata con il risultato di 4-2 a favore della squadra di casa, alla loro presenza, nello spogliatoio, prima dell'inizio della partita, aveva espresso critiche nei confronti dell'AIA, sostenendo che non era sollecita nei pagamenti del rimborso spese, che secondo lui erano una miseria; che, durante la gara, aveva evidenziato ostilità nei confronti della loro squadra, fischiando ripetuti falli inesistenti, probabilmente perché i propri calciatori lo guardavano in modo minaccioso; che, al termine della gara, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, aveva continuamente esibito il cartellino rosso nei confronti dei calciatori e Dirigenti della loro squadra; che il dirigente Zerbo, aveva tentato di entrare nello spogliatoio dell'Arbitro per ritirare i cartellini dei calciatori, ma questi si era rifiutato di farlo entrare, preannunciandogli che nel referto avrebbe scritto che nei minuti di recupero aveva sospeso la gara allo scopo di fare pagare un'ammenda alla loro Società; che solo grazie all'intervento dell'allenatore della squadra di casa, era rientrato in possesso della documentazione anzidetta;che gli accadimenti suddetti erano avvenuti nello spogliatoio, alla presenza della compagna dell'arbitro e dei figli della stessa.

L'esposto in data 18 aprile 2013 veniva inviato al Presidente del Comitato Regionale Arbitri che, successivamente, in data 30.04.2012, lo rimetteva alla Procura Arbitrale Calabria, che, a sua volta,il 27.05.2013 lo inviava alla Procura Federale della FIGC.

Il Vice Procuratore Federale esaminati gli atti accertava:

- che l'arbitro della gara Big Sport Crotone - Calcio Giovanile Catanzarese del Campionato Allievi Regionali disputata a Crotone il l3.04.2013 sig Virtuoso Dajghoro della Sezione AIA di Catanzaro, nel rapporto di gara e relativo supplemento, aveva riferito di avere espulso al 41' del s.t. il calciatore N. 8, capitano della squadra Calcio Giovanile Catanzarese, sig.Giuseppe Paonessa, che lo aveva prima offeso, dandogli dello "stupido" ed "handicappato" successivamente aveva tentato di aggredirlo, riuscendo a spingerlo tre volte, prima di essere allontanato dai propri compagni e da alcuni calciatori avversari, ed infine gli aveva rivolto insulti, mentre lasciava il terreno di giuoco;

che, al termine della gara, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, il calciatore n.9 della stessa squadra, signor Antonio Mazza, lo aveva insultato e minacciato;

che, nel corso della partita l'arbitro aveva dovuto allontanare dal campo l'allenatore della squadra Calcio Giovanile Catanzarese, signor Giuseppe Alessandro, perché era entrato più volte nel terreno di giuoco per protestare, e, benché richiamato, aveva ritardato l'uscita dal recinto del campo, rivolgendo ripetuti insulti;

- che il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria, nella seduta del 17.04.2013, aveva adottato a carico dei tesserati del Calcio Giovanile Catanzarese (allenatore, calciatori) i conseguenti provvedimenti disciplinari che venivano pubblicati sul C.U. N. 46 del 16.04.2013 del C.R. Calabria.

Sentiti i reclamanti gli stessi confermavano il contenuto del ricorso.

Successive indagini hanno escluso che il sig. Virtuoso Dajghoro abbia espresso critiche nei confronti dell'AIA.

L'allenatore, della Società Pol. Bigsport Crotone, sig. Candido Grotteria, ha riferito ai rappresentanti della Procura Federale di non aveva notato nulla di anormale nell'atteggiamento dell'arbitro durante la gara in esame. Ha precisato che questi aveva espulso due calciatori e l'allenatore della squadra avversaria, al termine dell'incontro ma di non aver assistito ad alcun colloquio acceso tra l'arbitro ed i reclamanti.

Ha affermato di essere entrato nello spogliatoio dell'Arbitro quando questi si trovava insieme alla sua compagna e due bambini, senza la presenza dei dirigenti della squadra avversaria.

Il calciatore, signor Antonio Guerrieri della Pol. Bigsport Crotone, che in occasione della gara in esame aveva svolto anche le funzioni di accompagnatore ufficiale, ha dichiarato di non aver notato, nel corso della gara, un atteggiamento anormale da parte dell'Arbitro nei confronti delle squadre in campo. Ha ricordato che questi aveva espulso l'allenatore, un dirigente ed alcuni calciatori della squadra avversaria cose che rientravano nella normalità di una partita di calcio. Ha asserito di non aver assistito, a fine gara, a discussioni accese tra l'arbitro ed i dirigenti della squadra avversaria.

L'Arbitro, signor Virtuoso Dajghoro, ha dichiarato che la gara nel primo tempo si era svolta regolarmente, mentre nel secondo tempo i calciatori, l'allenatore ed i dirigenti in panchina della squadra del Calcio Giovanile Catanzarese avevano protestato, offendendolo e minacciandolo ripetutamente, tanto che egli era stato costretto ad espellere sia l'allenatore che due calciatori della stessa squadra e nella circostanza, aveva allontanato dal campo anche un dirigente della stessa squadra, ma non lo aveva annotato nel referto, a causa della confusione e la concitazione, determinatesi al termine della gara; che mentre era intento a redigere il referto, l'allenatore

del Calcio Giovanile Catanzarese lo aveva pregato di evitare di tener conto dell'ammonizione subita da un suo calciatore diffidato, ma egli aveva fatto presente a questi che non era assolutamente possibile tenere conto di tale proposta e,successivamente, lo stesso allenatore aveva fatto entrare nello spogliatoio i due calciatori espulsi e quello ammonito, ribadendo l'analoga richiesta di esaminare la possibilità di non riportare nel referto i provvedimenti da lui adottati a carico degli stessi, ma anche questa volta aveva risposto al tecnico che tale richiesta era assolutamente improponibile. Che nonostante avesse rivolto l'invito a lasciare lo spogliatoio, i predetti tesserati vi permanevano per alcuni altri minuti, fino a quando il dirigente della squadra locale era intervenuto, pregandoli di allontanarsi.
Escludeva assolutamente di avere polemizzato nello spogliatoio con i tesserati del Calcio Giovanile Catanzarese e di avere affermato che i pagamenti delle note spese non gli erano stati corrisposti in tempo dall'AIA.
Ha affermato che nel referto aveva riportato tutti i provvedimenti adottati durante la gara a carico dei calciatori e dell'allenatore della squadra ospite, ad eccezione dell'espulsione decretata a carico di un dirigente del Calcio Giovanile Catanzarese, perché ciò gli era sfuggito per la confusione che si era creata nello spogliatoio, mentre egli era intento a redigere il referto; di aver restituito i tesserini delle due squadre appena ultimata la compilazione del referto; che al termine della gara era stato raggiunto nello spogliatoio dalla sua fidanzata con i due bambini che l'accompagnavano.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 14 ottobre 2013 sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sostituto Procuratore Federale Avv. Antonio Quintieri nonché il sig. Virtuso Dajghoro.
Prima dell'inizio del dibattimento, il deferito Sig. Virtuoso Dajghoro ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 C.G.(p.b. mesi uno da ridursi a gg. 20 di sospensione).
Su tale istanza il Sostituto Procuratore Federale, dopo aver compiutamente illustrato il deferimento, ha espresso il proprio consenso.

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;
rilevato che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 23 C.G.S.;
considerato che gli elementi documentali raccolti integrano gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata;
preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale e del patteggiamento;

P.Q.M.

dispone applicarsi a DAJGHORO Virtuoso, arbitro della Sezione A.I.A. di Catanzaro, la sanzione di giorni VENTI di sospensione e dichiara la chiusura del procedimento:

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.5 a carico di

a carico della Societa' ASD REAL MELICUCCO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 14, comma 1, del C.G.S. dell'operato dei propri sostenitori e dell'atto di violenza consumato da parte di un tifoso, non identificato, nei confronti del Presidente della SS Vazzanese, Scidà Francesco, che lo colpiva alla testa con il manico di un ombrello procurandogli una ferita che richiedeva l'intervento dei sanitari dell'ospedale di Polistena.

IL DEFERIMENTO

Con nota del 26.02.2013, il Presidente del Comitato Regionale Calabria, a seguito del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia, pubblicato sul C.U. n. 57 del 21.02.2013, trasmetteva alla Procura Federale gli atti relativi alla gara ASD Real Melicucco — SS Vazzanese del 16.02.2013 (II cat.), al fine di accertare lo svolgimento dei fatti accaduti al termine della gara, evidenziando che alcuni tifosi locali, dopo essere entrati in campo, avevano aggredito calciatori e dirigenti della SS Vazzanese.
L'istruttoria della Procura Federale verificava:
che il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 57 del 21.02.2013, aveva comminato la sanzione dell'ammenda di € 200,00 a carico della Soc. ASD Real Melicucco, per non avere, in assenza della Forza Pubblica, adottato le necessarie misure a garantire l'incolumità dei tesserati ospiti nella gara disputata il 16.02.2013 ASD Reale Melicucco — SS Vazzanese;
che il sig. Sgrò Leonardo, arbitro effettivo della gara ASD Real Melicucco — SS Vazzanese nel supplemento di rapporto aveva scritto di aver appreso che a fine gara i calciatori della Soc. Vazzanese erano stati aggrediti da circa 10 tifosi della ASD Real Melicucco e che il Presidente della SS Vazzanese, Scidà Francesco, era stato colpito alla testa con un ombrello sempre da tifosi del Real Melicucco, per cui veniva trasportato presso l'Ospedale di Polistena;

che il sig. Scidà Francesco aveva dichiarato che, a fine gara, mentre si accingeva ad uscire dallo spogliatoio dell'arbitro, sopraggiungevano tre o quattro tifosi del Real Melicucco, che iniziavano a litigare con un calciatore della propria squadra, Massa Francesco, e che in tale frangente veniva improvvisamente colpito da uno di questi tifosi con il manico di un ombrello, riportando una grave ferita alla testa, con abbondante fuoriuscita di sangue, che lo costringeva a ricorrere alle cure presso l'Ospedale di Polistena;
che Moscato Giuseppe e Massa Vincenzo, dirigenti della SS Vazzanese, non presenti all'accaduto, hanno dichiarato di aver sentito, a fine gara, alcune grida nei pressi dello spogliatoio dell'arbitro e di aver visto, successivamente, il loro Presidente, Scidà Francesco, con la testa insanguinata, apprendendo, in quella circostanza, che lo stesso era stato colpito con un ombrello da un tifoso del Real Melicucco;
che Caloiero Domenico, calciatore e capitano della SS Vazzanese, anch'egli non presente all'accaduto, ha dichiarato che, a fine gara, nel mentre si faceva la doccia, sentiva alcune grida provenienti dagli spogliatoi e di avere visto il Presidente della propria squadra, Scidà Francesco, sanguinante dalla testa, apprendendo, in quella occasione, che lo stesso era stato colpito con un ombrello da un tifoso della soc. Melicucco.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 14 ottobre 2013 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale Avv.Antonio Quintieri nonché il Presidente della Soc.Real Melicucco Sig. Antonino Giliberto.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale, con una breve requisitoria, ha compiutamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste: irrogarsi nei confronti della Soc. Real Melicucco la sanzione di **€** 1.500,00 di ammenda.

LE RICHIESTE DELLA DIFESA

Il Presidente della soc. Real Melicucco ha concluso chiedendo il proscioglimento per mancanza di prova sull'autore dell'aggressione.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili alla società deferita, integrano gli estremi delle violazioni contestate così come specificate in rubrica, ma che la sanzione debba essere congruamente ridotta anche in considerazione del fattivo comportamento dei dirigenti della società Real Melicucco che immediatamente hanno provveduto a soccorrere il ferito prestandogli tutte le cure necessarie.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale irroga alla Società A.S.D. REAL MELICUCCO la sanzione della ammenda di **€** 500,00 (cinquecento/00).

IL SEGRETARIO — Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE — Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA **IL 16 OTTOBRE 2013**